

## **SAES Getters S.p.A.**

### **Codice di comportamento in materia di Internal Dealing**

(Procedura ai sensi e per gli effetti dell'articolo 152-*octies*,  
comma 8, lettera a) del Regolamento Emittenti)

Adottato dal Consiglio di Amministrazione SAES Getters  
S.p.A. in data 24 marzo 2006, aggiornato in data 28 agosto  
2008, in data 23 febbraio 2012 ed in data 29 luglio 2016

## Sommario

	Pag.
<b>1. Premessa</b>	3
1.1 Scopo del Codice	
1.2 Precisazione	
<b>2. Definizioni</b>	4
<b>3. Soggetti Rilevanti</b>	5
3.1 Soggetti Rilevanti	
3.2 Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti	
3.3 Ulteriori individuazioni	
<b>4. Obblighi informativi dei Soggetti Rilevanti</b>	6
4.1 Obbligo	
4.2 Tempistica	
4.3 Esclusioni	
4.4 Determinazione soglia	
4.5 Sottoscrizione Modulo di Accettazione	
4.6 Obbligo informativo nei confronti delle Persone Strettamente Legate	
<b>5. Modalità di comunicazione alla Società</b>	7
<b>6. Soggetto Preposto a ricevimento, gestione e diffusione delle informazioni relative alle Operazioni</b>	8
6.1 Identificazione	
6.2 Compiti	
6.3 Sostituto	
<b>7. Comunicazione alla Consob e al mercato delle Operazioni poste in essere dai Soggetti Rilevanti e dalle Persone Strettamente Legate</b>	9
7.1 Comunicazioni	
7.2 Comunicazioni al mercato	
7.3 Riscontro	
7.4 Manleva	
<b>8. Divieti al compimento di Operazioni – <i>black out periods</i></b>	9
8.1 <i>Black out periods</i>	
8.2 Divieto al compimento di Operazioni in altri periodi	
<b>9. Procedimento sanzionatorio</b>	10
9.1 Principi	
9.2 Procedimento sanzionatorio	
9.3 Violazioni da parte di soggetti con vincolo di lavoro subordinato o assimilabile	
<b>10. Modifiche ed integrazioni al Codice</b>	11

## 11. Lista di distribuzione

11

### Allegati

- Allegato 1. Modulo di Accettazione
- Allegato 2. Modulo per la comunicazione delle informazioni sulle Operazioni su Strumenti Finanziari – Facsimile
- Allegato 3. Informativa Privacy

## 1. PREMESSA

La Società, richiamati i regolamenti comunitari in materia e in particolare:

- a) l'articolo 19 del Regolamento (UE) del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 n. 596, relativo agli abusi di mercato, applicabile a partire dal 3 luglio 2016 (il "Regolamento 596/2014");
- b) il Regolamento di esecuzione della Commissione del 10 marzo 2016, n. 523, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda il formato e il modello per la notifica e per la comunicazione al pubblico delle operazioni effettuate da persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione in conformità al Regolamento 596/2014 (il "Regolamento 523/2016");
- c) il Regolamento Delegato (UE) della Commissione n. 2016/522 del 17 dicembre 2015, che integra il Regolamento 596/2014, per quanto riguarda l'esenzione di taluni organismi pubblici e delle banche centrali di paesi terzi, gli indicatori di manipolazioni del mercato, le soglie di comunicazione, l'autorità competente per le notifiche dei ritardi, il permesso di negoziare durante i Black out Periods e i tipi di operazioni effettuate da persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione soggette a notifica (il "Regolamento 522/2016");
- d) il Regolamento di esecuzione della Commissione del 29 giugno 2016, n. 1055, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda gli strumenti tecnici per l'adeguata comunicazione al pubblico delle informazioni privilegiate e per ritardare la comunicazione al pubblico di informazioni privilegiate ai sensi del Regolamento 596/2014 (il "Regolamento 1055/2016");

nonché le corrispondenti disposizioni legislative e regolamentari nazionali - ad oggi non abrogate nonostante l'entrata in vigore della corrispondente regolamentazione comunitaria, la quale è direttamente applicabile negli stati membri dell'UE e prevale sulle disposizioni nazionali - ovvero:

- l'articolo 114, comma 7, del Testo Unico (come successivamente definito); e
- il disposto degli articoli 152-*sexies* – 152-*octies* del Regolamento Emittenti (come successivamente definito), introdotti dalla delibera Consob n. 15232 del 29 novembre 2005 e successivamente modificati,

ha approvato, con delibera del Consiglio di Amministrazione in data 24 marzo 2006, il presente Codice di comportamento in materia di Internal Dealing (il "**Codice**"), e lo ha aggiornato in data 28 agosto 2008, in data 23 febbraio 2012 e successivamente in data 29 luglio 2016.

**1.1. Scopo del Codice.** Il presente Codice è diretto a disciplinare, con efficacia cogente:

- a) gli obblighi informativi che i Soggetti Rilevanti e/o le Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti, come di seguito definite, sono tenuti a rispettare in relazione alle operazioni da essi compiute su strumenti finanziari della Società o sugli Strumenti Finanziari Collegati alle Azioni (come di seguito definiti);
- b) gli obblighi che la Società è tenuta a rispettare in relazione alle operazioni di acquisto o di vendita sui strumenti finanziari compiute dai Soggetti Rilevanti e dalle Persone Strettamente Legate agli stessi.

Nei limiti ammessi e con le finalità previste dalla normativa vigente, il Codice costituisce inoltre lo strumento di individuazione, all'interno della Società e delle sue controllate, dei dirigenti rientranti nella nozione di Soggetti Rilevanti, nonché il mezzo di informazione e

sensibilizzazione nei confronti dei Soggetti Rilevanti, in generale, circa gli obblighi posti a loro carico dalla normativa vigente, ai sensi dell'articolo 152-*octies*, comma 8, del Regolamento Emittenti.

**1.2. Precisazione.** E' opportuno precisare a tutti i destinatari del presente Codice che lo stesso, pur costituendo adempimento normativo e pur essendo stato predisposto con la massima cura e diligenza, non può essere inteso come sostitutivo dell'integrale conoscenza e comprensione della normativa vigente applicabile, nazionale o comunitaria, cui si rimanda. L'ottemperanza alle disposizioni del presente Codice, inoltre, non solleva i Soggetti Rilevanti dall'obbligo di rispettare le altre norme di legge e regolamentari vigenti in materia, quali, a titolo esemplificativo, le norme in tema di abuso di informazioni privilegiate.

## DEFINIZIONI

Ai fini del presente Codice, i termini e le espressioni qui di seguito elencati, ove riportati con l'iniziale maiuscola, hanno il significato ad essi assegnato in questo glossario ovvero nel testo del Codice medesimo:

**Azionisti Rilevanti** significa i Soggetti Rilevanti specificamente individuati nel paragrafo 3.1.4 del Codice.

**Borsa Italiana** significa la società di gestione del mercato sul quale le azioni della Società sono quotate, Borsa Italiana S.p.A..

**Codice** significa il presente Codice di comportamento Internal Dealing, approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 24 marzo 2006, modificato in data 28 agosto 2008, 23 febbraio 2012 e aggiornato da ultimo in data 29 luglio 2016.  
La Premessa e gli Allegati del Codice ne costituiscono parte integrante.

**Operazioni** significa le operazioni di cui all'articolo 4 del Codice.

**Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti** significa i soggetti elencati all'articolo 3.2 del Codice.

**Principale Controllata** significa la società controllata, direttamente o indirettamente, dalla Società, ai sensi dell'articolo 2359 del Codice Civile, il valore contabile della cui partecipazione rappresenti più del cinquanta per cento dell'attivo patrimoniale della Società come risultante dall'ultimo bilancio approvato.

**Regolamento di Borsa** significa il regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana.

**Regolamento Emittenti** significa il Regolamento emanato dalla Consob con deliberazione n. 11971 del 14 maggio 1999 (come successivamente modificato) in materia di emittenti.

**INFO SDIR** significa il circuito di cui la Società si avvale per la trasmissione delle *Regulated Information*;

**Società** significa SAES Getters S.p.A.

**Soggetti Rilevanti** significa i soggetti elencati all'articolo 3.1 del Codice.

**Soggetto Preposto** significa il soggetto individuato all'articolo 6 del Codice.

**Sostituto del Soggetto Preposto** significa il soggetto che è tenuto a svolgere le funzioni del Soggetto Preposto in caso di sua assenza o impedimento, individuato all'articolo 6 del Codice.

**Strumenti Finanziari Collegati alle Azioni** significano:

- a.1) gli strumenti finanziari che permettono di sottoscrivere, acquisire o cedere le azioni;
- a.2) gli strumenti finanziari di debito convertibili nelle azioni o scambiabili con esse;
- a.3) gli strumenti finanziari derivati sulle azioni indicati dall'articolo 1, comma 3, del Testo Unico<sup>1</sup>;
- a.4) gli altri strumenti finanziari, equivalenti alle azioni, rappresentanti tali azioni;
- a.5) le azioni quotate emesse da società controllate dalla Società e gli strumenti finanziari di cui alle lettere da a.1) a a.4) ad esse collegate;
- a.6) le azioni non quotate emesse dalla Principale Controllata, e gli strumenti finanziari di cui alle lettere da a.1) a a.4) ad esse collegate.

**Testo Unico** significa il Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria), come successivamente modificato e integrato.

### 3. SOGGETTI RILEVANTI

#### 3.1. Soggetti Rilevanti. Per Soggetti Rilevanti si intendono:

<sup>1</sup> Ossia:

- i) contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («future»), «swap», accordi per scambi futuri di tassi di interesse e altri contratti derivati connessi a valori mobiliari, valute, tassi di interesse o rendimenti, o ad altri strumenti derivati, indici finanziari o misure finanziarie che possono essere regolati con consegna fisica del sottostante o attraverso il pagamento di differenziali in contanti;
- ii) contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («future»), «swap», accordi per scambi futuri di tassi di interesse e altri contratti derivati connessi a merci il cui regolamento avviene attraverso il pagamento di differenziali in contanti o può avvenire in tal modo a discrezione di una delle parti, con esclusione dei casi in cui tale facoltà consegue a inadempimento o ad altro evento che determina la risoluzione del contratto;
- iii) contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («future»), «swap» e altri contratti derivati connessi a merci il cui regolamento può avvenire attraverso la consegna del sottostante e che sono negoziati su un mercato regolamentato e/o in un sistema multilaterale di negoziazione;
- iv) contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («future»), «swap», contratti a termine («forward») e altri contratti derivati connessi a merci il cui regolamento può avvenire attraverso la consegna fisica del sottostante, diversi da quelli indicati alla lettera f), che non hanno scopi commerciali, e aventi le caratteristiche di altri strumenti finanziari derivati, considerando, tra l'altro, se sono compensati ed eseguiti attraverso stanze di compensazione riconosciute o se sono soggetti a regolari richiami di margini;
- v) strumenti derivati per il trasferimento del rischio di credito;
- vi) contratti finanziari differenziali;
- vii) contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («future»), «swap», contratti a termine sui tassi d'interesse e altri contratti derivati connessi a variabili climatiche, tariffe di trasporto, quote di emissione, tassi di inflazione o altre statistiche economiche ufficiali, il cui regolamento avviene attraverso il pagamento di differenziali in contanti o può avvenire in tal modo a discrezione di una delle parti, con esclusione dei casi in cui tale facoltà consegue a inadempimento o ad altro evento che determina la risoluzione del contratto, nonché altri contratti derivati connessi a beni, diritti, obblighi, indici e misure, diversi da quelli indicati alle lettere precedenti, aventi le caratteristiche di altri strumenti finanziari derivati, considerando, tra l'altro, se sono negoziati su un mercato regolamentato o in un sistema multilaterale di negoziazione, se sono compensati ed eseguiti attraverso stanze di compensazione riconosciute o se sono soggetti a regolari richiami di margini; e
- viii) qualsiasi altro titolo che comporta un regolamento in contanti determinato con riferimento ai valori mobiliari indicati all'articolo 1, comma 1-bis, lettere a), b) e c) del Testo Unico ossia:
  - a) le azioni di società e altri titoli equivalenti ad azioni di società, di partnership o di altri soggetti e certificati di deposito azionario;
  - b) obbligazioni e altri titoli di debito, compresi i certificati di deposito relativi a tali titoli; e
  - c) qualsiasi altro titolo normalmente negoziato che permette di acquisire o di vendere i valori mobiliari indicati alle precedenti lettere.

3.1.1) i componenti del Consiglio di Amministrazione e i membri effettivi del Collegio Sindacale;

3.1.2) il *Corporate Commercial Manager*, il *Corporate Human Resources Manager*, il *Corporate Operations Manager*, il *Chief Financial Officer*, il *Chief Technology & Innovation Officer*, il Direttore Generale (ove nominato), il *Group Legal General Counsel*, il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, ai sensi dell'art. 154-bis del Testo Unico;

3.1.3) i componenti del Consiglio di Amministrazione, e i membri effettivi del Collegio Sindacale, il Direttore Generale (ove nominato), il Direttore Finanziario (o posizione analoga) della Principale Controllata;

3.1.4) chiunque detenga, direttamente o indirettamente, una partecipazione di controllo nella Società ovvero una partecipazione pari almeno al 10 per cento del capitale sociale della Società, rappresentato da azioni con diritto di voto, ai sensi dell'articolo 93 del Testo Unico (gli "**Azionisti Rilevanti**").

**3.2. Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti.** Per Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti si intendono:

3.2.1) il coniuge non separato legalmente,

3.2.2) i figli, anche del coniuge, a carico,

3.2.3.) i genitori, i parenti e gli affini conviventi con/dei Soggetti Rilevanti da almeno un anno alla data dell'Operazione;

3.2.4) le persone giuridiche, le società di persone e i *trust* in cui un Soggetto Rilevante o una delle persone indicate al punto 3.2.1) sia titolare, da solo o congiuntamente tra loro, della funzione di gestione/direzione;

3.2.5) le persone giuridiche, controllate direttamente o indirettamente da un Soggetto Rilevante o da una delle persone indicate al punto 3.2.1);

3.2.6) le società di persone i cui interessi economici siano sostanzialmente equivalenti a quelli di un Soggetto Rilevante o di una delle persone indicate al punto 3.2.1);

3.2.7) i *trust* costituiti a beneficio di un Soggetto Rilevante o di una delle persone indicate al punto 3.2.1).

**3.3. Ulteriori individuazioni.** Il Presidente e gli Amministratori Delegati all'occorrenza (ad esempio in caso di cessazioni o neo assunzioni) e, comunque, con frequenza almeno annuale, verificano la necessità od opportunità di integrare la lista dei Soggetti Rilevanti, ed in particolar modo dei soggetti che svolgono funzioni di direzione nella Società e dei dirigenti che abbiano regolare accesso a informazioni privilegiate e detengano il potere di adottare decisioni di gestione che possono incidere sull'evoluzione e sulle prospettive future della Società. In esito alla verifica, in caso di aggiornamento, danno istruzioni al Soggetto Preposto di cui al successivo articolo 6 al mantenimento dell'elenco nominativo dei Soggetti Rilevanti. Dei risultati di tale aggiornamento viene inoltre informato il Consiglio di Amministrazione.

Inoltre, il Presidente e gli Amministratori Delegati successivamente all'approvazione del bilancio civilistico, provvedono a identificare la Principale Controllata, ove ne ricorrano le condizioni e, in caso positivo, ad individuare, i Soggetti Rilevanti, di cui al punto 3.1.3) che precede.



Il Presidente e gli Amministratori Delegati hanno facoltà di individuare, anche temporaneamente, ai sensi dei criteri di legge, altri Soggetti Rilevanti, in relazione all'attività svolta o all'incarico assegnato.

Di tale individuazione e dei relativi limiti temporali, ove previsti, viene informato il Consiglio di Amministrazione e ne è data immediata comunicazione al Soggetto Preposto di cui al successivo articolo 6.

## 4. OBBLIGHI INFORMATIVI DEI SOGGETTI RILEVANTI

### 4.1. Obbligo.

(A) I Soggetti Rilevanti, ad eccezione degli Azionisti Rilevanti (soggetti all'obbligo di cui al punto B), sono tenuti a comunicare alla Società e alla Consob (secondo le modalità di cui ai successivi articoli 5 e 7), in prima persona o per il tramite della Società stessa, le operazioni di acquisto, vendita, sottoscrizione o scambio di azioni (incluso esercizio diritti di opzione e *stock/grant options*), aventi ad oggetto azioni della Società o altri Strumenti Finanziari ad esse Collegati, effettuate da loro stessi o dalle Persone Strettamente Legate, compiute direttamente o anche per interposta persona (le “Operazioni”). Le Operazioni soggette a notifica includono:

- a) l'acquisizione, la cessione, la vendita allo scoperto, la sottoscrizione o lo scambio;
- b) l'accettazione o l'esercizio di un diritto di opzione, compreso un diritto di opzione concesso a Soggetti Rilevanti in quanto parte della retribuzione loro spettante, e la cessione di quote derivanti dall'esercizio di un diritto di opzione;
- c) l'adesione a contratti di scambio connessi a indici azionari o l'esercizio di tali contratti;
- d) le operazioni in strumenti derivati o ad essi collegati, comprese le operazioni con regolamento in contanti;
- e) l'adesione a un contratto per differenza relativo a uno Strumento Finanziario della Società o a quote di emissioni o prodotti oggetto d'asta sulla base di esse;
- f) l'acquisizione, la cessione o l'esercizio di diritti, compresi le opzioni put e opzioni call, e di warrant;
- g) la sottoscrizione di un aumento di capitale o un'emissione di titoli di credito;
- h) le operazioni in strumenti derivati e strumenti finanziari collegati a un titolo di credito della Società, compresi i credit default swap;
- i) le operazioni condizionali subordinate al verificarsi delle condizioni e all'effettiva esecuzione delle operazioni;
- j) la conversione automatica o non automatica di uno strumento finanziario in un altro strumento finanziario, compreso lo scambio di obbligazioni convertibili in azioni;
- k) le elargizioni e donazioni fatte o ricevute e le eredità ricevute;
- l) le operazioni effettuate in prodotti, panieri e strumenti derivati indicizzati, se così previsto dall'articolo 19 del regolamento (UE) n. 596/2014;
- m) le operazioni effettuate in azioni o quote di fondi di investimento, compresi i fondi di investimento alternativi (FIA) di cui all'articolo 1 della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, se così previsto dall'articolo 19 del regolamento (UE) n. 596/2014;
- n) le operazioni effettuate dal gestore di un FIA in cui ha investito il Soggetto Rilevante o una Persona Strettamente Legata, se così previsto dall'articolo 19 del regolamento (UE) n. 596/2014;

o) le operazioni effettuate da terzi nell'ambito di un mandato di gestione patrimoniale o di un portafoglio su base individuale per conto o a favore di una il Soggetto Rilevante o una Persona Strettamente Legata,

p) l'assunzione o la concessione in prestito di quote o titoli di credito della Società o strumenti derivati o altri strumenti finanziari a essi collegati.

Ai fini dell'obbligo di comunicazione, si tiene altresì conto delle seguenti Operazioni:(i) la cessione in garanzia o in prestito di strumenti finanziari da parte o per conto di un Soggetto Rilevante o di una Persona Strettamente Legata al Soggetto Rilevante;

(ii) operazioni effettuate da coloro che predispongono o eseguono operazioni a titolo professionale, oppure da chiunque altro per conto di un Soggetto Rilevante o di una Persona Strettamente Legata al Soggetto Rilevante, anche quando è esercitata la discrezionalità;

(iii) operazioni effettuate nell'ambito di un'assicurazione sulla vita, definite ai sensi della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, in cui:

a) il contraente dell'assicurazione è un Soggetto Rilevante o una Persona Strettamente Legata al Soggetto Rilevante;

b) il rischio dell'investimento è a carico del contraente; e

c) il contraente ha il potere o la discrezionalità di prendere decisioni di investimento in relazione a strumenti specifici contemplati dall'assicurazione sulla vita di cui trattasi, o di eseguire operazioni riguardanti gli strumenti specifici di tale assicurazione sulla vita.

Ai fini di quanto previsto dal presente articolo 3.2.(i), non è necessario comunicare una cessione in garanzia di strumenti finanziari, o altra garanzia analoga, in connessione con il deposito degli strumenti finanziari in un conto a custodia, a meno che e fintanto che tale cessione in garanzia o altra garanzia analoga sia intesa a ottenere una specifica facilitazione creditizia.

Se il contraente di un contratto di assicurazione è tenuto a comunicare le Operazioni Rilevanti ai sensi del presente articolo, analogo obbligo di comunicazione non incombe in capo alla compagnia di assicurazione.

**(B)** Gli Azionisti Rilevanti sono tenuti a comunicare alla Consob ed al mercato, in prima persona o tramite la Società stessa, le Operazioni, entro la fine del quindicesimo giorno del mese successivo a quello in cui è stata compiuta l'Operazione che debba essere comunicata ai sensi dei successivi articoli 4.3 e 4.4.

Le comunicazioni relative ad Operazioni Rilevanti effettuate da Azionisti Rilevanti non devono essere inviate alla Società ai sensi del presente Codice. Resta ad esclusivo carico dell'Azionista Rilevante ogni adempimento, obbligo, onere e/o formalità, ai sensi di legge e di regolamento, relativo e/o conseguente al compimento delle Operazioni Rilevanti.

**4.2. Tempistica.** Ai fini dell'adempimento degli obblighi informativi da parte della Società, i Soggetti Rilevanti, ad eccezione degli Azionisti Rilevanti, devono comunicare, con le modalità di cui al successivo articolo 5, al Soggetto Preposto individuato al successivo articolo 6, il *set* informativo richiesto dalla normativa, senza indugio e comunque entro due giorni di mercato aperto dalla data dell'ultima Operazione che debba essere comunicata ai sensi dei successivi articoli 4.3 e 4.4.

Nel caso in cui la comunicazione da parte di ciascun Soggetto Rilevante, ad eccezione dell'Azionista Rilevante, non pervenga alla Società entro i termini sopra definiti, la

Società valuterà la richiesta riservandosi sin d'ora la facoltà di non effettuare la comunicazione di cui all'articolo 7.1., informando comunque i Soggetti Rilevanti senza indugio.

**4.3. Esclusioni.** Non sono comunicate:

- a) le Operazioni il cui importo complessivo sia inferiore a euro 5.000,00 (cinquemila euro) entro il 31 dicembre di ciascun esercizio; l'obbligo di comunicazione riprende vigore per tutte le Operazioni successive una volta che sia stata raggiunta tale soglia nell'arco di ciascun anno solare;
- b) le Operazioni effettuate tra il Soggetto Rilevante e le Persone ad esso Strettamente Legate; e
- c) le Operazioni effettuate dalla Società e da società dalla stessa controllate.
- d) transazioni a titolo gratuito aventi ad oggetto gli Strumenti Finanziari (ad es., donazioni o eredità);
- e) assegnazioni a titolo gratuito degli Strumenti Finanziari o di diritti di acquisto o di sottoscrizione degli Strumenti Finanziari;
- f) operazioni effettuate da un ente creditizio o da un'impresa di investimento che concorrano alla costituzione del portafoglio di negoziazione di tale ente o impresa, quale definito all'art. 11 della Direttiva 2006/49/CE, purché il medesimo soggetto:
  - tenga organizzativamente separati dalla tesoreria e dalle strutture che gestiscono le partecipazioni strategiche, le strutture di negoziazione e di *market making*;
  - sia in grado di identificare le azioni detenute ai fini della attività di negoziazione e/o *market making*, mediante modalità che possano essere oggetto di verifica da parte della Consob, ovvero
    - mediante la detenzione delle stesse in un apposito conto separato;

e, qualora operi in qualità di *market maker*,

- sia autorizzato dallo Stato membro d'origine ai sensi della direttiva 2004/39/CE allo svolgimento dell'attività di *market making*;
- fornisca alla Consob l'accordo di *market making* con la società di gestione del mercato e/o con l'emittente eventualmente richiesto dalla legge e dalle relative disposizioni di attuazione, vigenti nello Stato membro UE dove il *market maker* svolge la propria attività;
- notifichi alla Consob che intende svolgere o svolge attività di *market making* sulle azioni di un emittente azioni quotate, utilizzando il modello TR-2 contenuto nell'Allegato 4E del Regolamento Consob; il *market maker* deve altresì notificare senza indugio alla Consob la cessazione dell'attività di *market making* sulle medesime azioni;

Nessuna comunicazione alla Società è dovuta in caso di totale mancanza di effettuazione di Operazioni.

**4.4. Determinazione soglia.** Ai fini della determinazione del controvalore e della soglia di euro 5.000,00 (cinquemila euro):

- per gli Strumenti Finanziari Collegati alle Azioni derivati l'importo è calcolato con riferimento alle azioni sottostanti;
- il controvalore delle operazioni va computato in valore assoluto, sommandosi le operazioni di segno positivo a quelle di segno negativo, a prescindere dalla tipologia dello Strumento Finanziario oggetto dell'operazione;
- il controvalore delle operazioni aventi ad oggetto gli strumenti finanziari derivati indicati dall'art. 1, comma 3, Testo Unico, va computato con riferimento al cd. "controvalore nozionale", calcolato come il prodotto tra il numero delle azioni controllate dallo strumento e il prezzo ufficiale dell'attività sottostante, rilevato alla data di ciascuna operazione;
- il controvalore delle operazioni va computato sommando le operazioni effettuate per conto di ciascun Soggetto Rilevante e le operazioni effettuate per conto delle persone Strettamente Legate a ciascun Soggetto Rilevante.

**4.5. Sottoscrizione Modulo di Accettazione.** I Soggetti Rilevanti devono restituire il Modulo di Accettazione (Allegato 1) debitamente compilato, datato e sottoscritto, all'Ufficio *Investor Relations*, entro 5 giorni lavorativi dalla ricezione di copia del Codice.

**4.6. Obbligo Informativo nei confronti delle Persone Strettamente Legate.**

I Soggetti Rilevanti sono tenuti ad informare per iscritto le Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti circa condizioni, modalità e termini in base ai quali le stesse sono tenute al rispetto degli obblighi di legge e di regolamento relativi e/o conseguenti al compimento delle Operazioni Rilevanti, nonché al rispetto del presente Codice.

Ciascun Soggetto Rilevante fornisce alla Società l'Elenco delle Persone strettamente legate al Soggetto Rilevante medesimo, al momento della prima accettazione del Codice, e provvede a comunicare tempestivamente alla Società eventuali successive variazioni di detto Elenco, con apposita comunicazione all'Ufficio Legale (Segreteria Societaria). La Segreteria Societaria provvede alla conservazione di detto elenco e riferisce al Consiglio di Amministrazione quando ritenuto necessario od opportuno.

Ogni adempimento, obbligo, onere e/o formalità relativi o connessi al rispetto del Codice da parte delle Persone Strettamente Legate al Soggetto Rilevante, incluse le relative responsabilità, restano esclusivamente di competenza e/o a carico di ciascun Soggetto Rilevante interessato.

## 5. MODALITA' DI COMUNICAZIONE ALLA SOCIETA' ED A CONSOB

Le Operazioni Rilevanti aventi ad oggetto gli Strumenti Finanziari compiute da Persone Strettamente Legate al Soggetto Rilevante sono oggetto di comunicazione al Soggetto Preposto e, ove previsto, alla Consob, a cura del Soggetto Rilevante, a norma degli articoli 5, 6 e 7.

La comunicazione alla Società di cui al punto 4.1 deve essere effettuata dal Soggetto Rilevante per iscritto, mediante impiego di moduli redatti secondo lo schema allegato al presente Codice (Allegato 2).

Al momento della circolarizzazione (ovvero relativo aggiornamento) del presente Codice, il modulo è messo a disposizione in forma cartacea e/o in formato elettronico. Tali moduli sono comunque sempre disponibili presso il Soggetto Preposto.

Qualora non fosse possibile utilizzare tale modulistica, resta inteso che la comunicazione (pur sempre per iscritto) deve comunque contenere tutte le informazioni di cui all'allegato modulo (Allegato 2).

La comunicazione al Soggetto Preposto deve essere trasmessa:

- a mezzo *fax*, al numero 02 93178370, all'attenzione dell'*Investor Relations Manager*, ovvero
- a mezzo *e-mail* all'indirizzo: [internaldealing@saes-group.com](mailto:internaldealing@saes-group.com)
- a mezzo PEC all'indirizzo [saes-ul@pec.it](mailto:saes-ul@pec.it)

e, in ogni caso, previo avviso telefonico al numero 02 93178273.

Il Soggetto Rilevante **deve** indicare se la notizia dell'Operazione è già stata autonomamente fornita a Consob o se è richiesta la comunicazione ad opera della Società per conto del Soggetto Rilevante ai sensi e per gli effetti dell'articolo 152-*octies*, comma 6, del Regolamento Emittenti.

La trasmissione delle informazioni inerenti le Operazioni Rilevanti ai sensi del Codice, nonché ogni comunicazione comunque inerente al Codice medesimo dovrà avvenire, con riferimento alla Consob, tramite posta elettronica certificata all'indirizzo [consob@pec.consob.it](mailto:consob@pec.consob.it) (se il mittente è soggetto all'obbligo di avere un indirizzo di posta elettronica certificata) o via posta elettronica all'indirizzo [protocollo@consob.it](mailto:protocollo@consob.it), specificando come destinatario "Ufficio Informazione Mercati" e indicando all'inizio dell'oggetto "MAR Internal Dealing".

## **6. SOGGETTO PREPOSTO A RICEVIMENTO, GESTIONE, DIFFUSIONE DELLE INFORMAZIONI RELATIVE ALLE OPERAZIONI**

**6.1. Identificazione.** Il Soggetto Preposto al ricevimento, alla gestione ed alla diffusione delle informazioni ricevute dai Soggetti Rilevanti in relazione alle Operazioni, ai sensi dell'articolo 152-*octies*, comma 9, del Regolamento Emittenti, è individuato nella persona dell'*Investor Relations Manager*.

**6.2. Compiti.** Al Soggetto Preposto sono attribuite le seguenti funzioni:

- (i) ricezione delle informazioni trasmesse dai Soggetti Rilevanti ai sensi degli articoli 4 e 5 che precedono;
- (ii) gestione delle informazioni inviate dai Soggetti Rilevanti: tale gestione comprende lo svolgimento dell'attività di conservazione in apposito archivio della documentazione, anche in formato elettronico, ricevuta ai sensi degli articoli 4 e 5 ovvero trasmessa ai sensi del seguente articolo 7;
- (iii) trasmissione delle informazioni a Consob per conto dei Soggetti Rilevanti, su loro richiesta, con le modalità e nei termini di cui all'articolo 7.1 che segue;
- (iv) trasmissione delle informazioni al mercato con le modalità e nei termini di cui all'articolo 7.2 che segue;

(v) trasmissione annuale – in esito alla verifica di cui al precedente articolo 3.3. - ai Soggetti Rilevanti di un *reminder* in merito alla loro identificazione quali Soggetti Rilevanti, nonché degli obblighi connessi con tale identificazione;

(vi) segnalazione al Collegio Sindacale, al Consiglio di Amministrazione ed all'Organismo di Vigilanza in merito ad eventuali infrazioni che rilevi o di cui venga a conoscenza.

Il Soggetto Preposto ha il diritto di richiedere, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento anticipata via fax, ovvero a mezzo posta certificata, a ciascun Soggetto Rilevante ogni informazione, chiarimento e/o integrazione, anche relativa alle Persone strettamente legate ai Soggetti Rilevanti, necessaria e/o utile ai fini dell'attuazione della presente Procedura. Il Soggetto Rilevante destinatario della richiesta è tenuto a rispondere al Soggetto Preposto, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento anticipata via fax, ovvero a mezzo posta certificata o con lettera consegnata a mano, entro e non oltre 10 giorni dal ricevimento della richiesta. In caso di urgenza, debitamente segnalata dal Soggetto Preposto, la richiesta di informazioni, chiarimenti e/o integrazioni può essere inoltrata dal Soggetto Preposto anche solo via e-mail, nel qual caso il Soggetto Rilevante destinatario della richiesta è tenuto a rispondere tempestivamente e comunque in tempo utile per garantire il rispetto del Codice.

**6.3. Sostituto.** In caso di assenza o di impedimento del Soggetto Preposto, le funzioni di cui al presente articolo sono svolte dal Responsabile dell'Ufficio Legale in qualità di Sostituto del Soggetto Preposto.

Durante i periodi di chiusura collettiva aziendale, stante l'assenza sia del Soggetto Preposto sia del Sostituto, la Società valuterà l'opportunità di dare incarico ad una società terza per l'espletamento dei compiti indicati al punto 6.2. lettere i), ii) e iv) ed eventualmente iii), dando opportuna comunicazione ai Soggetti Rilevanti.

6.4. Ruolo dell'Ufficio Legale. L'ufficio Legale coadiuva il Soggetto Preposto, provvedendo:

(i) alla redazione e mantenimento dell'elenco nominativo aggiornato dei Soggetti Rilevanti e delle Persone Strettamente Legate,;

(ii) alla trasmissione dell'informativa e copia della normativa ai Soggetti Rilevanti e alle Persone Strettamente Legate in ordine all'adozione del Codice (ed alle sue modifiche ed integrazioni) e alla loro identificazione quali Soggetti Rilevanti e Persone Strettamente Legate,; a tal fine, l'Ufficio Legale provvede ad inviare copia del Codice a tutti i destinatari, richiedendo loro la sottoscrizione della dichiarazione allegata al Codice ai sensi dell'articolo 4.5. del Codice, che avrà cura di archiviare.

(iii) alla verifica dell'adeguatezza del Codice, sottoponendo al Consiglio di Amministrazione della Società le eventuali modifiche che dovessero rendersi necessarie o opportune.

## **7. COMUNICAZIONE ALLA CONSOB E AL MERCATO DELLE OPERAZIONI POSTE IN ESSERE DAI SOGGETTI RILEVANTI E DALLE PERSONE STRETTAMENTE LEGATE**

**7.1. Comunicazioni.** I Soggetti Rilevanti comunicano alla Consob e alla Società le Operazioni rilevanti compiute da loro stessi o dalle Persone Strettamente Legate, anche per interposta persona, entro 3 (tre) giorni di mercato aperto dalla data di compimento delle stesse. Su richiesta del Soggetto Rilevante, laddove non vi provveda personalmente, la Società, attraverso il Soggetto Preposto, può comunicare a Consob le Operazioni compiute dal Soggetto Rilevante e dalle Persone Strettamente Legate. E' responsabilità del Soggetto Rilevante e delle Persone Strettamente Legate fornire alla Società le informazioni sulle Operazioni in tempo utile per mettere alla Società l'assolvimento della comunicazione alla Consob, ove richiesta, nella tempistica di legge e quindi non oltre il secondo giorno di mercato aperto dalla data di compimento delle stesse.

## **7.2. Comunicazioni al mercato.**

(A) La Società, tramite il Soggetto Preposto, assolve ai propri obblighi di comunicazione provvedendo a diffondere al mercato (con le modalità previste dal Titolo II, Capo I del Regolamento Emittenti) le informazioni ricevute dal Soggetto Rilevante, ad eccezione di quelle ricevute dall'Azionista Rilevante, entro la fine del giorno di mercato aperto successivo a quello del loro ricevimento, tenuto comunque conto che tale pubblicazione non può avvenire oltre 3 (tre) giorni di mercato aperto dall'Operazione. La pubblicazione avviene in modo tale da consentire il rapido accesso a tali informazioni conformemente alla normativa vigente, anche avvalendosi del meccanismo di stoccaggio autorizzato (art. 19, par. 3, Regolamento 596/2014), nonché sul sito internet della Società.

(B) Con riferimento agli Azionisti Rilevanti, la comunicazione al mercato può essere fatta personalmente da questi o dalla Società a condizione che, previo accordo, ciascun Azionista Rilevante invii le informazioni relative alle Operazione entro la fine del decimo giorno del mese successivo a quello in cui è stata fatta l'Operazione.

(C) Copia della comunicazione diffusa al mercato verrà pubblicata anche sul sito *web* della Società entro l'apertura di mercato del giorno successivo alla diffusione della comunicazione.

**7.3. Riscontro.** Il Soggetto Preposto fornirà conferma al Soggetto Rilevante che ha effettuato la comunicazione prevista dagli articoli 4.1., 7.1. e 7.2. circa l'avvenuta diffusione alla Consob e/o al mercato, secondo quanto opportuno.

**7.4. Manleva.** Il Soggetto Preposto non è comunque responsabile degli inadempimenti agli obblighi di informativa a Consob e/o al mercato posti a carico dei Soggetti Rilevanti e/o della Società derivanti da omessa, incompleta, non corretta o ritardata comunicazione da parte dei Soggetti Rilevanti.

## **8. DIVIETI AL COMPIMENTO DI OPERAZIONI – BLACK OUT PERIODS**

**8.1. Black out periods.** E' fatto divieto ai Soggetti Rilevanti ed alle Persone ad essi Strettamente Legate di compiere, ovvero consigliare a soggetti terzi di effettuare, direttamente o per interposta persona, Operazioni nei 30 (trenta) giorni di calendario precedenti la riunione del Consiglio di Amministrazione della Società per l'approvazione delle relazioni trimestrali, del progetto di bilancio, e della relazione semestrale. Il divieto viene meno 24 ore dopo la diffusione del relativo comunicato stampa ai sensi dell'art. 114 del Testo Unico.

Le date fissate per le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono rilevabili dal calendario degli eventi societari reso noto dalla Società ai sensi dell'art. 2.6.2. lettera c) del vigente Regolamento di Borsa e pubblicato sul sito *web* della Società - sezione *Investor Relations* - nonché di Borsa Italiana.

**8.2. Deroga.** Fermo quanto previsto al precedente paragrafo, un Soggetto Rilevante ha tuttavia il diritto di effettuare negoziazioni per proprio conto o per conto di terzi nel corso di un Black out Period se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

(i) il Soggetto Rilevante è in grado di dimostrare che l'Operazione specifica non può essere effettuata in un altro momento se non durante il Black out Period.

(ii) sussiste una delle seguenti circostanze:

a) condizioni eccezionali (quali gravi difficoltà finanziarie), da valutarsi comunque caso per caso, che impongano la vendita immediata di azioni. Al riguardo, prima di qualsiasi negoziazione durante il Black out Period, il Soggetto Rilevante chiede alla Società, tramite richiesta scritta motivata, l'autorizzazione a vendere immediatamente le sue azioni della Società o altri Strumenti Finanziari ad esse Collegati, durante un Black out Period. Tale richiesta scritta contiene una descrizione dell'operazione considerata e una spiegazione del motivo per cui la vendita delle azioni è l'unico modo ragionevole per ottenere i finanziamenti necessari. Le circostanze delle operazioni di vendita in questione sono considerate eccezionali dalla Società se si tratta di situazioni estremamente urgenti, impreviste e impellenti che non sono imputabili al Soggetto Rilevante ed esulano dal suo controllo. Nell'esaminare se le circostanze descritte nella richiesta scritta che precede sono eccezionali, la Società valuta, oltre ad altri indicatori, se e in quale misura il Soggetto Rilevante: (i) al momento della presentazione della richiesta deve adempiere un obbligo finanziario giuridicamente opponibile o soddisfare una pretesa; (ii) deve adempiere o si trova in una situazione creatasi prima dell'inizio del Black out Period che richiede il pagamento di un importo a terzi, compresi gli obblighi fiscali, e tale persona non può ragionevolmente adempiere un obbligo finanziario o soddisfare una pretesa se non vendendo immediatamente azioni della Società o altri Strumenti Finanziari ad esse Collegati.

b) le particolari caratteristiche della negoziazione. Al riguardo, la Società può autorizzare il Soggetto Rilevante a negoziare per proprio conto o per conto di terzi durante un Black out Period nelle situazioni in cui: (i) al Soggetto Rilevante erano stati concessi o attribuiti Strumenti Finanziari nell'ambito di un piano per i dipendenti, a condizione che siano soddisfatte le seguenti condizioni: a) il piano per i dipendenti e le sue condizioni siano stati preventivamente approvati dalla Società in conformità alla legislazione nazionale e le condizioni del piano specifichino i tempi per l'attribuzione o la concessione e l'importo degli strumenti finanziari attribuiti o concessi, o la base di calcolo di tale importo, a condizione che non possano essere esercitati poteri di discrezionalità; b) il Soggetto Rilevante non abbia alcun potere di discrezionalità riguardo all'accettazione degli Strumenti Finanziari attribuiti o concessi; (ii) al Soggetto Rilevante erano stati attribuiti o concessi Strumenti Finanziari nell'ambito di un piano per i dipendenti che sia attuato durante il Black out Period, a condizione che sia applicato un metodo pianificato in precedenza e organizzato per quanto riguarda le condizioni, la periodicità e i tempi di attribuzione, e inoltre che siano indicati il gruppo di persone autorizzate cui gli strumenti finanziari sono concessi e l'importo degli strumenti finanziari da attribuire, e che l'attribuzione o la concessione degli strumenti finanziari abbia luogo nell'ambito di un



quadro definito in cui tale attribuzione o concessione non può essere influenzata da alcuna informazione privilegiata; (iii) il Soggetto Rilevante eserciti opzioni o warrant o il diritto di conversione di obbligazioni convertibili che gli siano stati assegnati nell'ambito di un piano per i dipendenti (qualora la data di scadenza di tali opzioni, warrant od obbligazioni convertibili sia compresa in un Black out Period), e venda le azioni acquisite a seguito dell'esercizio di tali opzioni, warrant o diritti di conversione, a condizione che siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni: a) il Soggetto Rilevante notifichi alla Società la propria decisione di esercitare le opzioni, i warrant o i diritti di conversione almeno quattro mesi prima della data di scadenza; b) la decisione del Soggetto Rilevante sia irrevocabile; c) il Soggetto Rilevante sia stato preventivamente autorizzato dalla Società; (iv) il Soggetto Rilevante acquisisca Strumenti Finanziari della Società nell'ambito di un piano di risparmio per i dipendenti, a condizione che siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni: a) il Soggetto Rilevante abbia aderito al piano prima del Black out Period, ad eccezione dei casi in cui non vi possa aderire in un altro momento a causa della data di inizio del rapporto di lavoro; b) il Soggetto Rilevante non modifichi le condizioni della propria partecipazione al piano né revochi tale partecipazione durante il Black out Period; c) le operazioni di acquisto siano chiaramente organizzate sulla base delle condizioni del piano e il Soggetto Rilevante non abbia il diritto o la possibilità giuridica di modificarle durante il Black out Period, ovvero tali operazioni siano pianificate nell'ambito del piano in modo tale che abbiano luogo in una data prestabilita compresa nel Black out Period; (v) il Soggetto Rilevante trasferisca o riceva, direttamente o indirettamente, Strumenti Finanziari, a condizione che essi siano trasferiti da un conto all'altro di tale Soggetto Rilevante e che il trasferimento non comporti variazioni del loro prezzo; (vi) il Soggetto Rilevante acquisisca una garanzia o diritti relativi ad azioni della Società e la data finale di tale acquisizione sia compresa nel Black out Period, conformemente allo statuto della Società o a norma di legge, a condizione che tale persona dimostri alla Società i motivi per cui l'acquisizione non ha avuto luogo in un altro momento e la Società accetti la spiegazione fornita.

**8.3. Divieto al compimento di Operazioni in altri periodi.** Il Consiglio di Amministrazione dà delega al Presidente e agli Amministratori Delegati affinché all'occorrenza vietino, o limitino, il compimento di Operazioni da parte dei Soggetti Rilevanti e delle Persone ad essi Strettamente Legate in altri periodi dell'anno, in concomitanza di particolari eventi.

In questo caso sarà cura del Soggetto Preposto comunicare ai Soggetti Rilevanti (che non ne siano già informati in virtù del loro incarico) la data di inizio e fine del periodo di interdizione dal compimento di Operazioni.

## **9. PROCEDIMENTO SANZIONATORIO**

**9.1. Principi.** La mancata osservanza delle norme del presente Codice, anche ove non si traduca in un comportamento direttamente sanzionato dalle pubbliche autorità o da autorità di supervisione dei mercati finanziari, implica comunque un ritorno di immagine negativo per la Società, con ovvie conseguenze in termini di danni, patrimoniali e non, derivanti da comportamenti non ispirati a principi di trasparenza. In caso di inosservanza da parte dei Soggetti Rilevanti delle disposizioni del Codice, il Soggetto Rilevante inadempiente sarà tenuto indennizzare e risarcire la Società in relazione a ogni danno, spesa, costo, onere o responsabilità che sia derivato o possa derivare alla Società stessa da tale inosservanza.

**9.2. Procedimento sanzionatorio.** Il mancato rispetto delle norme sancite dal presente Codice, nei confronti di Soggetti Rilevanti che rivestano la carica di sindaco, amministratore della Società o della Principale Controllata, sarà valutato da parte degli organi societari competenti anche ai fini della valutazione del corretto adempimento degli obblighi inerenti al mandato e potrà comportare la possibilità di richiedere all'autore della violazione il risarcimento di tutti i danni subiti nonché l'adozione delle misure più idonee previste o consentite dalla legge.

Qualora ad avere posto in essere infrazioni al presente Codice sia uno dei membri del Consiglio di Amministrazione, il Consigliere interessato non potrà partecipare alla deliberazione.

Qualora ad avere posto in essere infrazioni del presente Codice sia la maggioranza dei membri del Consiglio di Amministrazione, l'organo competente a prendere gli opportuni provvedimenti è il Collegio Sindacale.

**9.3. Violazioni da parte di soggetti con vincolo di lavoro subordinato o assimilabile.** Il mancato rispetto delle norme sancite dal presente Codice, da parte di Soggetti Rilevanti che abbiano un vincolo di lavoro subordinato con la Società o a questo assimilabile, sarà valutato ad opera delle funzioni aziendali a ciò preposte, anche ai fini della valutazione del corretto adempimento degli obblighi inerenti il rapporto di lavoro e potrà comportare la possibilità di richiedere all'autore della violazione il risarcimento dei danni subiti dalla Società.

Le violazioni alle norme del Codice costituiscono un inadempimento alle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro, con ogni conseguenza contrattuale e di legge, anche con riferimento alla rilevanza delle stesse quale illecito disciplinare e/o alla conservazione del rapporto di lavoro.

In caso di violazione, da parte di dirigenti, delle regole di comportamento dedotte dal presente Codice, si provvederà ad applicare nei confronti dei responsabili le misure più idonee in conformità a quanto previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 2004-2008 per i Dirigenti di aziende produttrici di beni e servizi del 24 novembre 2004 e successive modifiche ed integrazioni.

## 10. MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL CODICE

Le modifiche ed integrazioni di carattere sostanziale del Codice sono rimesse alla competenza del Consiglio di Amministrazione della Società.

E' peraltro riconosciuta al Presidente ed agli Amministratori Delegati la facoltà di apportare eventuali modifiche o integrazioni al presente documento di carattere formale, a condizione che il contenuto rimanga invariato nella sostanza.

L'Ufficio Legale della Società ha il compito di monitorare il mantenimento nel corso del tempo dei requisiti di solidità e funzionalità del Codice; a tal fine presenta proposte di adeguamento del Codice al Consiglio di Amministrazione della Società e verifica l'effettiva funzionalità delle soluzioni proposte.

## 11. LISTA DI DISTRIBUZIONE

Il presente Codice è comprensivo dei seguenti allegati:

- Allegato 1. Modulo di Accettazione;
- Allegato 2. Modulo per la comunicazione delle informazioni sulle Operazioni su Strumenti Finanziari - *Facsimile*;
- Allegato 3. Informativa *Privacy*.

Copia del presente Codice viene fornita:

- ✓ ai Soggetti Rilevanti;
- ✓ all'*Investor Relations Manager*, in qualità di Soggetto Preposto;
- ✓ al Responsabile dell'Ufficio Legale, anche in qualità di Sostituto del Soggetto Preposto;
- ✓ all'*Internal Auditor*.

-

La Società, per il tramite dell'Ufficio Legale (Segreteria Societaria) è tenuta ad informare i Soggetti Rilevanti, con le modalità previste dal presente articolo, dell'adozione e dei successivi aggiornamenti del Codice, nonché dei conseguenti obblighi sugli stessi gravanti.

I Soggetti Rilevanti devono restituire il modello di accettazione debitamente compilato, datato e sottoscritto nel termine previsto all'articolo 4.5. del Codice.

Il presente Codice viene inoltre pubblicato sul sito *web* della Società nella sezione Investor Relations.

## ALLEGATO 1. MODULO DI ACCETTAZIONE

Il sottoscritto \_\_\_\_\_  
residente in \_\_\_\_\_ nella sua qualità di  
\_\_\_\_\_

- preso atto di essere incluso nel novero dei Soggetti Rilevanti ai sensi del Codice di comportamento Internal Dealing di SAES Getters S.p.A.
- consapevole degli obblighi giuridici posti a mio carico dalla normativa vigente (di cui mi è stata fornita copia) e dall'indicato Codice, nonché delle sanzioni previste in caso di inosservanza dei medesimi obblighi;
- consapevole della disponibilità offerta da SAES Getters S.p.A. ad effettuare in nome e per conto degli interessati le comunicazioni obbligatorie alle Autorità ed al mercato, a condizione del rispetto dei termini di cui all'art. 4.2 del Codice;

### ATTESTA

- di aver ricevuto copia del Codice di comportamento Internal Dealing, di averne preso visione e accettarne i contenuti;
- di impegnarmi con la massima diligenza all'osservanza delle disposizioni contenute nel Codice, a renderle note alle Persone a me Strettamente Legate nei termini di cui al Codice stesso.

DATA

FIRMA

Nota> Da restituire debitamente compilato, datato e sottoscritto, all'Ufficio Investor Relations, entro 5 giorni lavorativi dalla ricezione di copia del Codice.

### Allegato A

## Modello di notifica e di comunicazione al pubblico delle operazioni effettuate da persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione e da persone a loro strettamente associate

<b>1</b>	<b>Dati relativi alla persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione/alla persona strettamente associata</b>	
a)	Nome	[Per le persone fisiche: nome e cognome.] [Per le persone giuridiche: denominazione completa, compresa la forma giuridica come previsto nel registro in cui è iscritta, se applicabile.]
<b>2</b>	<b>Motivo della notifica</b>	
a)	Posizione/qualifica	[Per le persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione: indicare la posizione (ad esempio, amministratore delegato, direttore finanziario) occupata all'interno dell'emittente, del partecipante al mercato delle quote di emissione, della piattaforma d'asta, del commissario d'asta, del sorvegliante d'asta.] [Per le persone strettamente associate, — indicare che la notifica riguarda una persona strettamente associata a una persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione; — nome e cognome e posizione della pertinente persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione.]
b)	Notifica iniziale/modifica	[Indicare se si tratta di una notifica iniziale o della modifica di una precedente notifica. In caso di modifica, spiegare l'errore che viene corretto con la presente notifica.]
<b>3</b>	<b>Dati relativi all'emittente, al partecipante al mercato delle quote di emissioni, alla piattaforma d'asta, al commissario d'asta o al sorvegliante d'asta</b>	
a)	Nome	[Nome completo dell'entità.]
b)	LEI	[Codice identificativo del soggetto giuridico, conforme al codice LEI di cui alla norma ISO 17442.]
<b>4</b>	<b>Dati relativi all'operazione: sezione da ripetere per i) ciascun tipo di strumento; ii) ciascun tipo di operazione; iii) ciascuna data; e iv) ciascun luogo in cui le operazioni sono state effettuate</b>	
a)	Descrizione dello strumento finanziario, tipo di strumento Codice di identificazione	[— Indicare la natura dello strumento: — un'azione, uno strumento di debito, un derivato o uno strumento finanziario legato a un'azione o a uno strumento di debito; — una quota di emissione, un prodotto oggetto d'asta sulla base di quote di emissione o un derivato su quote di emissione. — Codice di identificazione dello strumento come definito nel regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.]
b)	Natura dell'operazione	[Descrizione del tipo di operazione utilizzando, se necessario, i tipi di operazioni stabiliti dall'articolo 10 del regolamento delegato (UE) 2016/522 <sup>(1)</sup> della Commissione adottato a norma dell'articolo 19, paragrafo 14, del regolamento (UE) n. 596/2014 oppure uno degli esempi specifici di cui all'articolo 19, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 596/2014. A norma dell'articolo 19, paragrafo 6, lettera e), del regolamento (UE) n. 596/2014, indicare se l'operazione è legata all'utilizzo di programmi di opzioni su azioni]

SAES Getters S.p.A.  
Codice di comportamento Internal Dealing

c)	Prezzo/i e volume/i	Prezzo/i	Volume/i
		<p>[Se più operazioni della stessa natura (acquisto, vendita, assunzione e concessione in prestito ecc.) sullo stesso strumento finanziario o sulla stessa quota di emissione vengono effettuate nello stesso giorno e nello stesso luogo, indicare in questo campo i prezzi e i volumi di dette operazioni, su due colonne come illustrato sopra, inserendo tutte le righe necessarie.</p> <p>Utilizzare gli standard relativi ai dati per il prezzo e la quantità, comprese, se necessario, la valuta del prezzo e la valuta della quantità, secondo la definizione dal regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.]</p>	
d)	Informazioni aggregate — Volume aggregato — Prezzo	<p>[I volumi delle operazioni multiple sono aggregati quando tali operazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— si riferiscono allo stesso strumento finanziario o alla stessa quota di emissione;</li> <li>— sono della stessa natura;</li> <li>— sono effettuate lo stesso giorno e</li> <li>— sono effettuate nello stesso luogo;</li> </ul> <p>Utilizzare gli standard relativi ai dati per la quantità, compresa, se necessaria, la valuta della quantità, secondo la definizione del regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.]</p> <p>[Informazioni sui prezzi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— nel caso di un'unica operazione, il prezzo della singola operazione;</li> <li>— nel caso in cui i volumi di operazioni multiple siano aggregati: il prezzo medio ponderato delle operazioni aggregate.</li> </ul> <p>Utilizzare gli standard relativi ai dati per il prezzo, compresa, se necessaria, la valuta del prezzo, secondo la definizione del regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.]</p>	
e)	Data dell'operazione	<p>[Data del giorno di esecuzione dell'operazione notificata.</p> <p>Utilizzare il formato ISO 8601: AAAA-MM-GG; ora UTC.]</p>	
f)	Luogo dell'operazione	<p>[Nome e codice di identificazione della sede di negoziazione ai sensi della MiFID, dell'internalizzatore sistematico o della piattaforma di negoziazione organizzata al di fuori dell'Unione in cui l'operazione è stata effettuata come definiti dal regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottata a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014, o</p> <p>se l'operazione non è stata eseguita in una delle sedi di cui sopra, riportare «al di fuori di una sede di negoziazione».]</p>	

(1) Regolamento delegato (UE) 2016/522 della Commissione, del 17 dicembre 2015, che integra il regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione di taluni organismi pubblici e delle banche centrali di paesi terzi, gli indicatori di manipolazione del mercato, le soglie di comunicazione, l'autorità competente per le notifiche dei ritardi, il permesso di negoziare durante periodi di chiusura e i tipi di operazioni effettuate da persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione soggette a notifica (cfr. pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale).

### ALLEGATO 3. Informativa Privacy

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs.196/2003 “*Codice in materia di protezione dei dati personali*”, SAES Getters S.p.A (la “**Società**”) avente sede in Lainate (Milano), Viale Italia 77, in qualità di titolare del trattamento, è tenuta ad informarla in merito all'uso che verrà fatto dei Suoi dati personali ed ai diritti che la citata legge Le riconosce.

I dati personali oggetto di trattamento (es. dati anagrafici, fiscali, informazioni relative agli strumenti finanziari) verranno utilizzati esclusivamente per finalità connesse ad obblighi previsti dalla legge, da regolamenti e dalla normativa comunitaria, nonché per rispondere alle eventuali richieste delle autorità competenti.

Il conferimento dei dati personali in relazione alle indicate finalità è obbligatorio per l'esecuzione degli obblighi derivanti dalla legge, dai regolamenti, dalla normativa comunitaria, oltre che necessario in quanto connesso e strumentale per l'instaurazione, la prosecuzione e la corretta gestione del rapporto con la Società. Pertanto, l'eventuale rifiuto a fornire i dati può comportare l'impossibilità di dare esecuzione a tale rapporto.

In relazione alle indicate finalità i dati personali verranno trattati mediante strumenti, manuali ed automatizzati, idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza con logiche strettamente correlate alle finalità stesse.

La informiamo altresì che i Suoi dati personali in relazione alle finalità dinanzi specificate potranno essere comunicati esclusivamente a banche e istituti di credito, società di servizi, consulenti, liberi professionisti e alle competenti autorità per gli adempimenti di legge. I dati da Lei conferiti saranno oggetto di diffusione (attraverso comunicazione al mercato nonché, ad esempio mediante inserimento delle informazioni fornite, anche per sintesi, nel bilancio, nella relazione semestrale e nelle relazioni trimestrali) nei limiti previsti dalla normativa vigente. Inoltre, i dati saranno conosciuti dagli impiegati e dai terzi espressamente nominati dal Titolare Responsabili e Incaricati del trattamento.

La informiamo inoltre che Lei avrà la possibilità di esercitare tutti i diritti riconosciuti dall'art. 7 del D.Lgs.196/2003 quali, ad esempio, il diritto di accesso, di aggiornamento, di rettifica o integrazione, di cancellazione e di opposizione per motivi legittimi, scrivendo all'indirizzo [privacy@saes-group.com](mailto:privacy@saes-group.com) o rivolgendosi all'Ufficio Legale presso la SAES Getters S.p.A., viale Italia 77, Lainate (MI), presso cui è altresì domiciliato per la carica il Responsabile del trattamento (nella persona dell'*Administration Manager*).